

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 2004

relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA)

(2004/265/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato in nome della Comunità il memorandum d'intesa di cui alla presente decisione.
- (2) Il presente memorandum d'intesa è stato firmato, in nome della Comunità fatta salva la sua conclusione.
- (3) Il memorandum d'intesa istituisce un comitato che può adottare decisioni aventi un effetto giuridico su alcune questioni tecniche. È pertanto opportuno prevedere procedure semplificate per la definizione della posizione comunitaria in tali casi.
- (4) Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, e al protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e pertanto non sono vincolati da essa o soggetti alla sua applicazione.
- (5) Conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e pertanto non è vincolata da essa o soggetta alla sua applicazione.

(6) È opportuno approvare il memorandum d'intesa,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA).

Il testo del memorandum d'intesa è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio comunica la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del memorandum d'intesa ⁽²⁾.

Articolo 3

La posizione della Comunità in seno al comitato dello status di destinazione approvata per quanto riguarda l'adozione del proprio regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del memorandum d'intesa, è adottata dalla Commissione previa consultazione di uno speciale comitato designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato dello status di destinazione approvata, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ La data di entrata in vigore del memorandum d'intesa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHERN
